

UNIONE DEI COMUNI “ALTA MARMILLA”

Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella,

Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Usellus, Villa s. Antonio, Villa Verde

Via A. Todde s.n. - 09091 ALES (OR)

Tel .0783 91101 - Fax 0783 91979 - e-mail: marmillauno@tiscali.it

Allegato “A”

Schema di

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL’UNIONE DEI

COMUNI “ALTA MARMILLA” DEL

<<SERVIZIO AMBIENTALE>>.

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO

Rep. n. _____ del _____

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaotto (___/___/2008) nella sede dell'Unione dei Comuni "Alta Marmilla", in Ales, via A. Todde s.n., con la presente convenzione,

TRA

1) il **Comune di Villa Sant'Antonio**, codice fiscale e p. Iva 00074670951, con sede in via Maria Doro, n. 5 in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante **sig. Frongia Fabiano**, c.f. _____, nato a _____ il _____, residente in Villa Sant'Antonio in via Sant'Antonio Abate, n. _____ il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente presso cui è domiciliato per la sua carica e interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 22.04.2008, da una parte;

E

2) il **dott. Giorgio Solinas**, nato a Simaxis (OR), il 3.01.1952. cod.fisc. SLN GRG 52A03 I743S, residente a Simaxis in via s. Simaco n. 256, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione dell'Unione dei Comuni "Alta Marmilla", dove domicilia per ragioni d'ufficio, nella sua qualità di Dirigente dell'Ente, abilitato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 – 3° comma, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), dall'altra;

PREMESSO

- che con deliberazione dell'assemblea n. 01 del 27 giugno 2007 è stata costituita ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità alla L.R. 2 agosto 2005, n. 12, l'unione dei comuni denominata "Alta Marmilla" fra i comuni di Albagiara, Ales, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Massullas, Mogorella, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villa S. Antonio e Villa Verde;

- che con il medesimo atto deliberativo è stato approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione "Alta Marmilla";
- che con deliberazione dell'assemblea n. 02 dell'1.08.2007 è stata approvata l'adesione all'Unione dei Comuni "Alta Marmilla" dei comuni di Assolo e di Morgongiori;
- che con deliberazione n. 06 del 9.10.2007 si è preso atto dell'uscita dall'Unione dei comuni "Alta Marmilla" dei comuni di Masullas e Siris;
- che con deliberazione n. 9 del 24.10.2007 si è preso atto dell'uscita dall'Unione dei comuni "Alta Marmilla" del comune di Pompu;
- che pertanto L'unione dei Comuni "Alta Marmilla" (di seguito UNIONE) risulta definitivamente costituita fra i seguenti 20 Comuni: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò,, Morgongiori, Morgorella, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Usellus, Villa s. Antonio e Villa Verde.
- che con delibera dell'Assemblea n. 11 del 24.10.2007, l'UNIONE individuava quale servizio da gestire in forma associata, tra gli altri, il servizio ambientale.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge il Comune di Villa Sant'Antonio ha deciso di trasferire all'Unione il servizio suddetto, approvando nel contempo lo schema di convenzione per la gestione del servizio;
- che con deliberazione dell'Assemblea n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge l'UNIONE ha accettato il trasferimento del servizio in narrativa, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO:

tra il Comune di Villa Sant'Antonio e l'Unione dei Comuni "Alta Marmilla" come so-

pra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni "Alta Marmilla" del servizio di ambientale (antincendio e protezione civile).

La gestione associata è finalizzata a garantire una migliore qualità del servizio, assicurando nel contempo una gestione economica ed efficiente.

Art. 2 – Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni trasferite è relativo al servizio ambientale che si riferisce a:

- sfalcio o triturazione dell'erba delle banchine e delle cunette per una larghezza di m 2,50 per lato, lungo le strade comunali normalmente utilizzate per il transito di autoveicoli;
- ripristino delle fasce parafuoco.

Art. 3 – Sede del Servizio

La sede del Coordinamento e di gestione del Servizio è individuata presso la sede dell'UNIONE in via A. Todde, s.n. - ALES (OR).

Art. 4 – Ambito Territoriale

Fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto (art. 10, c. 3), l'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata del Servizio è individuato presso i territori dei Comuni dell'Unione che aderiscono al servizio.

Art. 5 – Sistema Direzionale

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è articolato come segue:

- l'Assemblea individua le linee-guida che sostengono il servizio;
- il C.d.A., unitamente agli Uffici dell'UNIONE, elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati nell'ambito della gestione associata;

- il Dirigente dell'UNIONE, coadiuvato dai propri uffici, traduce gli indirizzi espressi dal C.d.A. dell'UNIONE in calendari e programmi operativi di lavoro;
- il Dirigente risponde al Presidente dell'UNIONE dei risultati della gestione associata e dell'attuazione degli indirizzi espressi dal C.d.A.
- I Comuni si impegnano a collaborare con l'UNIONE nell'attività di vigilanza sull'opera degli addetti al servizio in oggetto mettendo a disposizione proprio personale.

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal 2 maggio 2009 e hanno durata pari a quella dell'unione dei Comuni "Alta Marmilla", salvo quanto previsto dal successivo art. 11 della presente convenzione.

Art. 7 – Flussi informativi

Al fine di un ottimale coordinamento delle attività degli enti, l'UNIONE trasmette ai Comuni:

- a) copia degli atti fondamentali assunti dall'Assemblea dell'UNIONE in relazione al servizio.
- b) entro il 31 agosto il risultato della gestione del servizio, corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.
- c) entro il 15 di settembre una relazione dettagliata contenente le previsioni di spesa riferite ai Comuni che usufruiscono del servizio, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni;

I Comuni sono tenuti a trasmettere all'UNIONE:

- a) entro il 30 giugno di ogni anno una relazione contenente tutti gli elementi che possano risultare necessari per un ottimale coordinamento del servizio.

Art. 8 – Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla gestione e sviluppo del servizio verrà definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare e atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

Art. 9 – Beni strumentali

I beni e le attrezzature da utilizzare per la gestione del servizio sono quelli a disposizione dell'UNIONE derivanti dalla soppressa XVII Comunità Montana dell'Alta Marmilla, trasferiti ai sensi della L.R. 2 agosto 2005, n. 12 (art. 11, c. 4), nonché ulteriori beni di cui l'Unione deciderà di disporre. Allo stato attuale, le attrezzature disponibili sono funzionanti, efficienti e tali da garantire la sicura gestione e coordinamento del servizio.

Art. 10 – Ripartizione delle spese e modalità di trasferimento delle somme

Le spese generali, di funzionamento e gestione del servizio verranno ripartite tra i comuni al netto dei contributi erogati dall'Unione, dopo l'espletamento del servizio.

Le somme relative al costo del servizio saranno erogate dai comuni nel mese successivo.

Art. 11 – Recesso, revoca del servizio

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, va deliberato con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5 dello statuto dell'unione, comunicato all'UNIONE entro il 30 giugno e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni, salvo per quanto previsto dall'art. 9 dello statuto dell'UNIONE, qualora il recesso di un Comune determini la riduzione del numero dei comuni aderenti al servizio a

meno dei 3/5 del numero totale dei comuni dell'UNIONE, in tal caso l'UNIONE non potrà più espletare il servizio.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno devolute al competente Foro di Oristano.

Art. 13 – Registrazione

Il presente atto composto da n. 7 pagine scritte per intero e n. 17 righe della pagina 8 è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella "B" annessa al D.P.R. 26.10.72 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella "B" del D.P.R. 131/86.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia e alle norme del codice civile, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Il Sindaco, sig. Fabiano Frongia

PER L'UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"

Il Dirigente, Dott. Giorgio Solinas

Con l'assistenza del Segretario, che accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione al repertorio.

IL SEGRETARIO